



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118

C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 08.01.2020

Info/03/01.20/APPALTI-FISCALE/ le ritenute negli appalti e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

“DECRETO FISCALE”: LE RITENUTE NEGLI APPALTI

Considerato che la materia degli appalti è di diretto interesse anche per il settore delle aziende che operano in campo ambientale, facciamo seguito, per quanti interessati, alla ns. Info di ieri (riportata in calce) sulle novità introdotte dal “Decreto Fiscale”, per informare anche in merito a le norme del Decreto che riguardano gli appalti, pertanto riportiamo questa informativa tratta da le news di Confindustria Macerata.

La **legge di conversione del cosiddetto Decreto Fiscale** (legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019), approvata lo scorso 17 dicembre, **contiene le norme sui nuovi obblighi dal 1° gennaio 2020, relativi al versamento delle ritenute fiscali operate sul reddito dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di opere e servizi oggetto di contratti di appalto e di subappalto**, così come modificate e circoscritte nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto medesimo.

L'art. 4 del decreto legge fiscale, che ha riscritto integralmente l'art. 17 bis del D. Lgs. 241/1997, **prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 - nell'ambito dei contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni - il committente deve richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.**

L'obbligo si applica nel caso di compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa e per contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dovranno pertanto effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, **senza possibilità di compensare le ritenute dovute con propri crediti fiscali.**

Gli obblighi predetti non trovano applicazione se le imprese appaltatrici /subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in **attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito** nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate **nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;**

- b) non abbiano **iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito**, affidati agli agenti della riscossione **relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro**, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le imprese che possiedono questi requisiti possono continuare a pagare i **contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte le altre, ovvero per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell'art.4.**

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLE RITENUTE SUGLI APPALTI

Sempre sull'argomento si prosegue informando che sulle norme relative alle ritenute e compensazioni sugli appalti sono già pervenute **all'Agenzia delle Entrate richieste di chiarimento** e L'Agenzia dee ha in proposito pubblicato **la Risoluzione n. 108 d 23 dicembre**.

Una Risoluzione fa chiarezza sull'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del Decreto Fiscale. La norma pone a carico dell'impresa l'onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per committente e, specularmente, obbliga quest'ultimo alla verifica del pagamento .

Per gli approfondimenti si allega il testo della Risoluzione.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI: ISTITUITO IL CODICE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL COMMITTENTE

Sempre in tema si informa che il giorno successivo, e precisamente la vigilia di Natale, **L'Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 che ha istituito il codice identificativo "09"**, per consentire all'impresa appaltatrice o affidataria o all'impresa subappaltatrice di indicare nel modello F24 il soggetto committente presso cui sono stati impiegati i lavoratori ai quali si riferisce il versamento delle ritenute

I modelli F24 compilati secondo le istruzioni fornite dalla risoluzione sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti, che sono effettuati dalla stessa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, con indicazione nell'F24 del soggetto committente a cui si riferiscono, viene istituito il codice identificativo: "09", denominato "Committente".

Le modalità di compilazione dei campi della sezione "Contribuente" del modello F24 sono le seguenti:

- nel campo "codice fiscale", è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "codice identificativo".

Anche questa risoluzione è in allegato alla presente informativa.